PASSAGGIO DELLA AZIENDA ITALIANA PETROLI ALBANIA (A.I.P.A.) ALLA AZIENDA GENERALE ITALIANA PETROLI (A.G.I.P.)

Art. 3

Il servizio ricerche petrolifere istituito presso l'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) ai sensi del R. decreto- legge 3 aprile 1926-IV, n. 556, e del R. decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n. 300, provvede allo studio, alle ricerche ed alle opere di sfruttamento dei terreni petroliferi in Italia e nei territori dell'impero, coi fondi all'uopo autorizzati nei modi di legge.

Restano ferme le disposizioni inerenti alla presentazione da parte dell'A.G.I.P. dei rendiconti trimestrali giustificativi delle spese eseguite a carico dei fondi anticipati dallo Stato. Per i materiali acquistati con i fondi anticipati dallo Stato l'A.G.I.P. rende conto annuale alla Ragioneria centrale del Ministero delle corporazioni, alla quale comunica altresi' i relativi inventari.

Durante il periodo delle ricerche effettuate con i fondi anticipati dallo Stato gli introiti derivanti dalla vendita di prodotti petroliferi vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Qualora alla fase delle ricerche di cui al precedente comma segua la fase di sfruttamento per conto dello Stato, si istituisce una gestione distinta per ciascuna zona di estrazione ed i proventi netti che ne derivano, dimostrati in rendiconti da trasmettere alla Ragioneria centrale del Ministero delle corporazioni, vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Ove si addivenga, invece alla concessione di sfruttamento a favore dell'A.G.I.P. si procede alla stipulazione di apposita convenzione fra lo Stato e detta Societa' per stabilire le condizioni di rimborso delle anticipazioni fatte dallo Stato, nonche' la corresponsione allo Stato di una quota a titolo di partecipazione agli utili netti derivanti dalla concessione.

Versione in vigore dal 3 luglio 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Passaggio della Azienda Italiana Petroli Albania (A.I.P.A.) alla Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.)
Estremi	Legge 27 maggio 1940, n. 580

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/passaggio-della-azienda-italiana-petroli-albania-a-i-p-a-alla-azienda/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it